

*me*

**Verbale di accordo sindacale  
per l'erogazione dell'assegno di solidarietà  
ex art.27 D.Lgs 148/2015 e D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343**

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 15,00 col seguito, presso gli uffici di Unioncamere, siti in Roma alla p.zza Sallustio, 21 alla presenza del dott. Alberto Caporale di Unioncamerc, si sono incontrati:

- il C.S.A. **Consorzio Servizi Avanzati Scarl** (d'ora in avanti **CSA**), rappresentato dal Presidente Cav. Luigi Sportelli, assistito dal Direttore Dott. Francesco De Giorgio e dall'avv. E. Claudio Schiavone, con sede ed unità produttiva in Taranto al Viale Virgilio n. 152 (presso la Cittadella delle Imprese), nonché unità produttive anche in Bari, Lecce, Foggia, Potenza, Matera, Crotone (Partita IVA 02270620731 e Codice Fiscale 9320470720; pec [csa@ta.legalmail.camcom.it](mailto:csa@ta.legalmail.camcom.it)), svolgente attività di assistenza e di sostegno alle Camere di commercio consorziate, così come dettagliato nella nota di avvio della procedura del 23/3/2017. La Società è inquadrata nel Settore Terziario ex art. 49 L. n. 88/1989, Codice ATECO 631119, matricola INPS 7803510527 ed applica al personale in organico, composto da 126 addetti, dei quali n. 3 quadri, n. 101 impiegati, n. 22 Operai, il CCNL per i lavoratori del Commercio (Confcommercio);

e

- le **OO.SS.**

**FISASCAT CISL**, in persona del Segretario sig. Vincenzo Dell'Orefice;

**FILCAMS CGIL**, in persona della Segretaria Nazionale, sig.ra Elisa Camellini; della Segretaria generale della Puglia, sig.ra Barbara Neglia; del Segretario Generale della Basilicata, sig. Paolino Pasquale

**UILTuCS UIL**, in persona del Segretario Generale della Basilicata, sig. Rocco della Luna; della Segretaria Generale di Lecce, sig.ra Antonella Perrone;

- **una rappresentanza delle RR.SS.AA** in persona dei sigg.ri Ivan Colella, Simona Savino, Lucia Dresda (Filcams CGIL); sigg.ri Lucia Addolorata; Paola Vescia; Michele Manfredi; Aurora Cassotta (UiltuCS).

\*

Oggetto dell'incontro è l'esame congiunto in sede sindacale nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91, avviata con nota del 23.03.2017.

**Premesso che:**

- con nota del 23/03/2017 il CSA ha avviato procedura di licenziamento collettivo per n. 30 dipendenti su 126 lavoratori costituenti l'organico aziendale (all. 1);
- la composizione del suddetto organico e l'indicazione delle posizioni lavorative in esubero sono stati specificati nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo e relativi allegati, costituenti parte integrante della stessa;
- che nel corso dell'odierno incontro le OO.SS., nel cui ambito risultano essere costituite le RSA e, in ogni caso, quali associazioni comparativamente più rappresentative nel settore, hanno ribadito la propria opposizione ai prospettati licenziamenti collettivi;
- che il CSA ha dichiarato la propria disponibilità a revocare in tutto o in parte l'avviata procedura di licenziamento collettivo, al fine di accedere ad accordo di solidarietà con conseguente richiesta di erogazione dell'assegno di solidarietà ex art. 31, d.lgs. 14.9.2015, n. 148 e art. 6 DM 3.2.2016, n. 94343;
- il CSA dichiara un'anzianità aziendale di tutti i dipendenti possibile oggetto di riduzione dell'orario di almeno 90 giorni di calendario alla data odierna;
- il CSA dichiara di essere in regola con la contribuzione dovuta al Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
- il CSA non ha titolo per accedere, per i propri dipendenti, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in quanto ipotesi esclusa dal dettato del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- Il CSA dichiara di avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa l'avviata esecuzione di programma di fruizione delle ferie e dei ROL residui dell'anno precedente;

**tutto ciò premesso**

**dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini**

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, fanno parte integrante del presente accordo;
2. le Parti preso atto di quanto illustrato dal CSA, verificata la situazione di eccedenza di personale, dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale e per salvaguardare la continuità aziendale, concordano che una diversa organizzazione degli orari consentirebbe, allo stato, di fronteggiare l'esubero al fine di evitare gli altrimenti inevitabili licenziamenti collettivi;
3. le Parti convengono di ridurre l'orario di lavoro nella percentuale massima del 32,50% per una platea complessiva di lavoratori pari a 126 dipendenti;
4. convengono, pertanto, quale soluzione più idonea a fronteggiare la situazione in atto, il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà di tipo "difensivo" ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 148/2015, con contestuale richiesta dell'assegno di solidarietà al Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
5. Tale strumento gestionale consente, infatti, nell'immediato di evitare i licenziamenti collettivi dei lavoratori eccedenti, di garantire al CSA la riduzione dei costi e l'adeguamento della struttura occupazionale ai volumi di attività previsti e prevedibili per l'arco temporale di 24 mesi ai sensi del d.lgs. n. 148/2015. Inoltre, nella prospettiva della successiva ripresa dei livelli di attività, lo strumento concordato consentirà il mantenimento in forza al CSA di professionalità che necessitano di specifica ed onerosa formazione, difficilmente reperibili nel mercato del lavoro e costituenti il know how aziendale ed il presupposto stesso dell'attività prestata in favore delle committenti;
6. A tal fine le Parti concordano che le ore di riduzione potranno essere utilizzate al fine di effettuare formazione professionale sulla scorta di programmi coerenti con le nuove esigenze professionali derivanti dalla riforma delle Camere di Commercio (d.lgs 219/2016), con la supervisione ed il coordinamento di Unioncamere.
7. il contratto di solidarietà avrà una durata complessiva di 24 mesi, decorrenti dall'1/07/2017 e fino al giorno 30/06/2019 compreso;

8. la riduzione di orario di lavoro concordata dalle Parti, compatibile con le specifiche caratteristiche tecniche, produttive ed organizzative aziendali, interesserà – a valle della fruizione di eventuali aliquote di ferie arretrate - un numero complessivo di 126 posizioni lavorative, presidiate da contratti di lavoro dall'orario specificato nell'allegato 2 che sarà definito nella riunione di aggiornamento definita di seguito;
9. le Parti concordano che in considerazione delle particolari attività svolte, il contratto di solidarietà si svolgerà come di seguito specificato:
- forma di riduzione dell'orario di lavoro : la riduzione media oraria non sarà superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati secondo le percentuali medie indicate per unità operativa presso il Socio e per i servizi generali:
    - Taranto riduzione media del 21,8%
    - Bari riduzione media del 22,58 %
    - Lecce riduzione media del 23,82 %
    - Foggia riduzione media del 15 %
    - Potenza riduzione media del 24,22 %
    - Matera riduzione media del 30 %
    - Crotone riduzione media del 25 %
    - Servizi Generali riduzione media del 32,50 %

Per quanto attiene le modalità di dettaglio per ciascun lavoratore ed in considerazione delle particolari attività svolte Le Parti si aggiornano alla data del 05/06/17.

10. la percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro, potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro in solidarietà;
11. la riduzione dell'orario normale di lavoro verrà attuata con cadenza giornaliera in coincidenza con i periodi di normale attività, fatte salve diverse esigenze tecniche organizzative e produttive;
12. Il CSA erogherà l'anticipazione dei trattamenti FIS spettante, salvo diverse disposizioni amministrative dell'INPS in materia di conguaglio;
13. deroghe sull'orario di lavoro concordato: le Parti concordano che in relazione alla specificità dell'attività svolta, il CSA avrà la possibilità, in vigore del presente accordo, secondo le previsioni dell'art. 31 c.4, d.lgs. 148/2015, in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da nuove commesse o da necessità di ordine organizzativo, di modificare in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale dei singoli lavoratori, l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, con l'obbligo di informare i lavoratori stessi a mezzo pec della nuova articolazione dell'orario e della sua durata con 48 ore di anticipo;
14. le Parti concordano, altresì, in ragione del ricorso allo strumento dell'assegno di solidarietà quale alternativa ai licenziamenti collettivi, che per la copertura dei periodi di sospensione della prestazione lavorativa, nell'ipotesi di mancato intervento del FIS, si incontreranno al fine di individuare idonee soluzioni;
15. le Parti concordano, altresì, che la procedura di licenziamento collettivo si definisce con il presente accordo che, nel sanare ogni eventuale vizio formale connesso alla procedura espletata, condiziona espressamente eventuali licenziamenti al solo criterio della non opposizione, da esprimersi formalmente dal lavoratore interessato con verbale sottoscritto ex art. 2113, ult. co., c.c. entro la data di vigenza della presente intesa, in deroga al termine dei 120 giorni a valle della procedura.
16. Le parti nella riunione di aggiornamento definiranno le modalità e la misura di incentivo all'esodo.
17. Le parti si aggiornano al 5 giugno 2017 alle ore 14.30

LCS

Per il CSA

per le OO.SS.

per le RR.SS.AA.